

NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2020

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2019, n. 304, S.O. n. 45, la Legge 27.12.2019, n. 160. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento valide dal 01.01.2020.

<p>Deducibilità IMU</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni <i>nella misura del 50%</i>. • La deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali era stata aumentata dal 20% al 40% dalla Legge di Bilancio 2019.
<p>Cedolare secca</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'aliquota della <i>cedolare secca</i> applicabile al canone di locazione concordato relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locare congiuntamente all'abitazione è <i>ridotta al 10%</i>. • La cedolare secca sugli immobili commerciali (aliquota 21%) stabilita dalla Legge di Bilancio 2019 <i>non è stata prorogata</i>.
<p>Proroga bonus ristrutturazione, bonus mobili e bonus risparmio energetico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È prorogata fino al 31.12.2020 <i>la detrazione al 50%</i> per le spese documentate per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16, c. 1 D.L. 63/2013. • Ai contribuenti che si avvalgono della detrazione per ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 01.01.2019, è riconosciuta anche una <i>detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare</i>, per le spese documentate e sostenute nell'anno 2020, relative all'acquisto di: <ul style="list-style-type: none"> - mobili e/o di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (classe A per i forni); - apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica; finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. • Sono prorogate al 31.12.2020: <ul style="list-style-type: none"> - <i>la detrazione al 50%</i> per gli interventi di efficienza energetica in relazione alle spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE n. 811/2013; - <i>la detrazione al 65%</i> per interventi di efficienza energetica per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M D.Lgs. 311/2006 fino ad un valore massimo della detrazione di €60.000,00. - <i>la detrazione al 65%</i> per interventi di efficienza energetica per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino ad un valore massimo della detrazione di €100.000,00.
<p>Bonus facciate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi

	<p>inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. lavori pubblici 02.04.1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si rammenta che sono ammessi a tale beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. • La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
ACE	<ul style="list-style-type: none"> • A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, viene reintrodotto l'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) con aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3%. • La Legge di Bilancio 2019 aveva abrogato l'ACE in favore della tassazione agevolata degli utili reinvestiti (c.d. MINI IRES). • Le disposizioni che hanno introdotto la tassazione agevolata degli utili reinvestiti sono state abrogate;
Detrazioni IRPEF	<ul style="list-style-type: none"> • Le spese veterinarie sono detraibili ai fini IRPEF fino all'importo di € 500,00 (anziché €387,34), limitatamente alla parte che eccede €129,11. • La detrazione IRPEF per oneri di cui all'art. 15 TUIR spetta: <ul style="list-style-type: none"> - per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda €120.000,00; - per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 240.000,00, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000,00, qualora il reddito complessivo sia superiore a €120.000,00. <p>Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.</p> <p>La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri relativi agli interessi passivi per prestiti o mutui agrari (nel limite del reddito dei terreni), agli interessi passivi su mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto o costruzione dell'immobile principale, nonché per le spese sanitarie.</p>
Pagamenti tracciabili	<ul style="list-style-type: none"> • Per fruire delle detrazioni dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 TUIR e in altre disposizioni normative, è necessario che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari). <i>ESEMPIO: le spese per le rette degli asili nido, le spese per le associazioni sportive, le spese veterinarie, etc. devono essere pagate mediante strumenti tracciabili altrimenti non potranno più essere detratte.</i> • La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Le spese sanitarie rese in via privata da dentisti, medici non accreditati al Servizio sanitario nazionale devono essere pagate con strumenti tracciabili.
Estromissione beni immobili da parte di imprese individuali	<ul style="list-style-type: none"> • Alle imprese individuali è data possibilità di estromettere i beni immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2019, poste in essere dal 01.01.2020 al 31.05.2020 dietro pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 8%. • I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono da effettuarsi, rispettivamente, entro il 30.11.2020 (per il 60%) ed il 30.06.2021 (per il 40%). Per i soggetti che si avvalgono di tali disposizioni, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 01.01.2020.
Proroga rivalutazione	<ul style="list-style-type: none"> • La disciplina di cui all'art. 2, c. 2 D.L. 282/2002, relativa alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e agricoli posseduti da persone

terreni e fabbricati	<p>fisiche non in regime d'impresa è applicabile ai beni posseduti dal 01.01.2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La rivalutazione deve avvenire entro il 30.06.2020, mediante la redazione e l'asseverazione della perizia di stima e il versamento dell'imposta sostitutiva, calcolata mediante l'applicazione di un'unica aliquota pari all'11%.
Incremento imposta sostitutiva plusvalenze immobiliari	<ul style="list-style-type: none"> • Viene umentata dal 20% al 26% l'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze derivanti in casa di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili, di cui all'art. 1, c. 496 L. 266/2005.
Regime forfetario	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 2020 i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se nell'anno precedente hanno rispettato i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000,00; - hanno sostenuto spese per lavoro accessorio di cui all'art. 70 D.Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) e C-bis) TUIR, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme corrisposte sottoforma di utili da partecipazione agli associati, e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 TUIR (prestazioni effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari), per un importo non superiore ad € 20.000,00 lordi. - non hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. pensioni) eccedenti l'importo di € 30.000,00.
Accertamenti esecutivi tributi locali	<ul style="list-style-type: none"> • È stata riformata la riscossione degli entri locali, con l'introduzione, dell'istituto dell'accertamento esecutivo e di una specifica disciplina per rateizzare il pagamento delle somme dovute. • È introdotto il procedimento di riscossione mediante l'individuazione di un unico atto suscettibile di diventare titolo esecutivo per la riscossione forzata. L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Le novità sono applicabili agli atti emessi dal 01.01.2020 e gli atti di accertamento esecutivi potranno riguardare anche annualità pregresse. • Per quanto riguarda il pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore che si trova in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, l'Ente concede la ripartizione fino ad un massimo di 72 rate mensili. L'Ente può prevedere ulteriori condizioni e modalità di rateizzazione, ferma restando la durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti superiori a €6.000,01. L'Ente può concedere una sola volta la proroga della dilazione per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla rateizzazione. Il beneficio della rateizzazione decade ed il debito non può più essere rateizzato in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscosso in unica soluzione.
Unificazione IMU e TASI	<ul style="list-style-type: none"> • A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (c.d. IUC) di cui all'art. 1, c. 639 L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Nel dettaglio la disposizione normativa in commento unisce all'Imposta municipale unica (IMU) la Tassa sui servizi indivisibili (TASI). • A seguito dell'unificazione, dall'anno 2020, dell'IMU e della TASI, la legge di Bilancio 2020 ha ridefinito il quadro normativo in tema di IMU, considerata la mutata natura dell'imposta.
Bonus asili nido	<ul style="list-style-type: none"> • Il bonus asili nido, di cui all'art. 1, c. 355 L. 232/2016, riconosciuto a regime, è pari ad €1.500,00 a decorrere dal 2019.

	<ul style="list-style-type: none"> • A decorrere dal 2020 il bonus è comunque incrementato di € 1.500,00 per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a €25.000,00 e di €1.000,00 per i nuclei familiari con un ISEE da €25.001,00 fino a €40.000,00.
<p>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La legge di Bilancio 2020 <u>non ha prorogato</u> i benefici del super e dell'iper ammortamento, trasformando gli stessi in crediti d'imposta ma riducendo il beneficio fiscale. • Sono agevolabili nelle vecchie misure del 30% (super ammortamento) e del 170% (iper ammortamento) del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi, solo gli investimenti effettuati entro il 31.12.2019 o per i quali è stato versato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione entro la stessa data. • Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 01.01.2020 è riconosciuto un credito d'imposta e più precisamente: <ul style="list-style-type: none"> - <u>per gli investimenti aventi ad oggetto beni diversi da quelli indicati negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016</u> (vecchio super ammortamento), è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 6% del costo determinato ai sensi dell'art. 110, c. 1, lett. b) TUIT, nel limite massimo di costi ammissibili pari a €2.000.000,00. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; - <u>per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016</u> (vecchio iper ammortamento), è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a €2.500.000,00, e nella misura del 20% del costo, per la quota d'investimenti oltre € 2.500.000,00, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari ad € 10.000.000,00. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; - <u>per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016</u>, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a €700.000,00. • Al fine dell'ottenimento del credito d'imposta è necessaria la c.d. "Fattura parlante", ovvero la fattura di acquisto deve contenere l'indicazione della norma. • Altro elemento necessario per usufruire del credito d'imposta è la predisposizione di una perizia tecnica di certificazione dei requisiti e dell'interconnessione dei beni, rilasciata da un ingegnere o da un perito iscritti nei rispettivi albi. Tale perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante della società solo nel caso in cui i beni acquistati abbiano un costo unitario non superiore a €300.000,00. • Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo ridotte a 3 per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 (beni immateriali), a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti aventi ad oggetto beni diversi da quelli citati negli allegati A e B, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016. • Al solo fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero. Con apposito decreto sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità ed i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile.
<p>Credito d'imposta investimenti 2020 per</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, cambiano le modalità di determinazione del credito spettante per gli investimenti in ricerca e

<p>ricerca, sviluppo ed innovazione</p>	<p>sviluppo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Per le attività di ricerca e sviluppo fondamentale, industriale e sperimentale</u>, il <i>credito d'imposta</i> è riconosciuto <i>nella misura del 12%</i> della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di € 3.000.000,00, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta inferiore o superiore a 12 mesi. • <u>Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati</u>, il <i>credito d'imposta</i> è riconosciuto, separatamente, <i>in misura pari al 6%</i> della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di € 1.500.000,00, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta inferiore o superiore a 12 mesi. • <u>Per le attività di design ed ideazione estetica</u>, il <i>credito d'imposta</i> è riconosciuto <i>nella misura del 6%</i> della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di € 1.500.000,00, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta inferiore o superiore a 12 mesi. • <u>Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0</u>, il <i>credito d'imposta</i> è riconosciuto <i>nella misura del 10%</i> della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di € 1.500.000,00, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta inferiore o superiore a 12 mesi. • Oltre agli adempimenti certificativi richiesti anche dal precedente credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, è previsto che le imprese che si avvalgono di tali misure, effettuino <i>una comunicazione al MISE</i> in modo da tale da consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.
<p>Ampliamento credito d'imposta rivenditori di giornali, riviste e periodici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per l'anno 2020, il <i>credito d'imposta</i> agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è <i>riconosciuto agli esercenti non esclusivi</i>, come individuati dall'art. 2, c. 3 D.Lgs. 170/2001, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.